#### **REGIONE**



**TOSCANA** 



# RISPOSTE A QUESITI IN MATERIA DI SERVIZI E FORNITURE

## **ANNO 2013**

### Risposte a Quesiti relativi a Servizi e Forniture

#### Anno 2013

Regione Toscana Giunta Regionale Direzione Generale Organizzazione e Risorse

Settore Contratti



Ulteriore documentazione È reperibile all'indirizzo internet www.e.toscana.it/e-toscana/it/appalti.wp

Giunta Regionale Regione Toscana

2014

### INDICE RISPOSTE A QUESITI

Affidamenti a cooperative sociali di tipo B e obbligo di ricorso al MEPA	pag. 5		
Affidamento Servizi di Progettazione	pag. 12		
Affidamento Servizi d'ingegneria d'importo superiore a 100 mila euro	pag. 19		
Affidamento servizi postali			
Autonoma procedura per acquisto carburanti			
Certificazioni EN ISO e requisiti di qualificazione			
Controllo requisiti su banca dati AVCP			
Elenchi di professionisti			
Obbligo ricorso al Mepa spese in economia			
Parametri Prezzo Qualità Altri Mercati elettronici			
e obbligo ricorso a START	pag. 67		



Direzione Generale Organizzazione e Risorse

Settore Contratti

## **QUESITO**

# Affidamenti a cooperative sociali di tipo B e obbligo di ricorso al MEPA

Data invio 17 gennaio 2013

oggetto richiedente.			
Ente di appartenenza Comune di			
nte di appartenza comane di			
ettore/Ufficio Servizi alla cultura, alla persona e alle imprese			
ede			
elFax			

Indirizzo e-mail...

Oggetto:

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art; Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art; Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici; T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art;		
Appalti:	Concessioni:	Fase temporale:
Lavori	Lavori	Antecedente il bando o la lettera di invito
Servizi	Servizi	Svolgimento gara
Forniture	Altro	Controlli in gara
Misti		Controlli post gara
		Stipula del contratto
<u>Importo:</u>		Esecuzione del contratto
Sotto soglia comunitaria		Collaudo
Sopra soglia comunitaria		Eventuale pre-contenzioso
		Altro
Contratti:		
Settori ordinari		
Settori speciali		Tematiche specifiche:
Esclusi		RUP
Duagodium di affidamenta.		SOA DURC
<u>Procedura di affidamento:</u> Aperta		DUVRI
Ristretta	Con bando	Offerta economicamente più vantaggiosa
Negoziata	Senza bando	Composizione commissione aggiudicatrice
Dialogo competitivo	Cottimo fiduc.	Accesso ai documenti di gara
Accordo quadro	Amm. <sup>ne</sup> diretta	Incentivo progettazione
Project financing		Tracciabilità
Mercato elettronico		Altro
Asta elettronica		

#### Quesito\*:

L'Amministrazione Comunale di deve procedere all'espletamento pluriennale dei seguenti servizi:

- "sorveglianza e custodia di musei e altri edifici comunali", per un importo annuo presunto di circa 130.000 euro oltre IVA; il servizio implica l'impiego di circa 1-5 operatori annui, tutti i giorni, per circa 8.000 ore annue e lo svolgimento delle seguenti principali mansioni: sorveglianza, custodia, cassa (maneggio di denaro9, pulizia, informazioni al pubblico;
- 2) "supporto alla refezione scolastica comunale", per un importo annuo presunto di circa 100.000, euro oltre IVA; il servizio implica l'impiego di circa 10 operatori annui, tutti i giorni dell'anno scolastico (9 mesi circa), per circa 6.500 ore annue e lo svolgimento delle seguenti principali mansioni: ricevimento dei pasti, predisposizione dei refettori, preparazione dei tavoli per i pasti, scodellamento e distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti, collaborazione con il personale ATA all'assistenza degli alunni durante i pasti, lavaggio e riordino delle stoviglie, gestione dei rifiuti;
- 3) "sorveglianza e custodia dei parcheggi comunali",per un importo annuo di circa 150.000 euro oltre IVA; il servizio implica l'impiego di circa 6/10 operatori annui, tutti i giorni, per circa 9000 ore annue e lo svolgimento delle seguenti principali mansioni: sorveglianza, custodia, cassa (maneggio denaro), pulizia, gestione area di sosta dei bus turistici.

L'Amministrazione Comunale intenderebbe procedere ad un affidamento diretto di tali servizi ad una cooperativa sociale di tipo B avente sede legale nel territorio comunale, tramite stipula di apposite convenzioni per gli importi sovra indicati (inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria), al fine di promuovere l'inserimento lavorativo ed il recupero sociale di persone svantaggiate, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, art. 5 e della legge regionale toscana 24 novembre 1997, n. 87.

Tale tipologia di affidamento, espressamente in deroga alle procedure di

cui al Dlgs n. 163/2006, è confortata da un plesso normativo sempre più attento all'integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica (tra gli altri, art. 45 della Costituzione, in ordine al riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata; comunicazione interpretativa della Commissione europea del 15 ottobre 2001 e Direttive della Commissione europea n. 18/2004 riguardo alle possibilità offerte dal diritto 17/2004 e n. comunitario; Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e relativo Regolamento attiativo adottato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare agli artt. 52 e 60 del Codice dei contratti, in ordine alla possibilità di inserimento di criteri sociali nelle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti). Orientamento che sembra non essere stato superato dalle recenti norme in materia di revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini / DL 6 luglio 2012, n. 95 e raltiva legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135).

Il quadro normativo in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni risulta tuttavia al contempo sensibilmente caratterizzato dall'obbligatorietà del ricorso alle convenzioni-quadro stipulate da Consip Spa (artt. 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296) come ribadito anche recentemente dall'art. 7 della legge 6 luglio 2012 n. 94 di conversione con modificazioni del DL 7 maggio 2012, n. 52.

A tale riguardo, risulta vigente una convenzione Consip attiva per la "fornitura di servizi di facility management immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni", la quale ha per oggetto servizi sostanzialmente analoghi a quelli che l'Amministrazione Comunale intende affidare, od a questi comunque assimilabili.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si richiede pertanto un parere in merito alla legittimità di:

- 1) un eventuale affidamento dei servizi in oggetto, data la loro specifica tipologia, a cooperative sociali di tipo B, tramite stipula di apposite convenzioni ai sensi della L n. 381/91;
- 2) in caso di risposta affermativa al quesito1, un eventuale affidamento

diretto di ciascuno degli specifici servizi in oggetto ad un'unica cooperativa di tipo B avente sede legale nel territorio comunale, tramite stipula di apposite convenzioni ai sensi della L 381/91, na per ogni servizio, per gli importi annui sovra indicati (inferiori alla soglia comunitaria), il tutto per un arco temporale, attraverso diversi successivi affidamenti ciascuno di durata presumibilmente annuale.

<u>Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito</u> :	
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana	
Data di ricezione della richiesta scritta	
<u>Annotazioni</u>	

## **RISPOSTA** al quesito

#### Premesso

che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei seguenti termini:

Relativamente ai quesiti posti, tenuto conto della complessità delle questioni sollevate, inerenti gli affidamenti alle cooperative di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", si precisa quanto segue:

1) Per quanto riguarda il primo quesito, si evidenzia che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012 n. 135," recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei

<sup>\*</sup> In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda "Quesito" per ogni singola tematica.

servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", all'art. 4 al comma 8 e 8 bis fa salve dall'obbligo - previsto a pena di nullità - di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria alle Convenzioni Consip e/o al Mepa (obbligo risultante dal combinato disposto dell'art. 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con L. 6 luglio 2012 n. 94, e dell'art. 1 comma 1 del DL n. 95/2012 citato) le acquisizioni in via diretta di beni e servizi in favore delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991, e pertanto legittima (comma 8 bis) le procedure previste all'articolo 5 della stessa L. 381/1991 ovvero l'affidamento mediante convenzione alle cooperative sociali di tipo b).

Tuttavia si fa presente che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Determinazione n. 3 del 1 agosto 2012 ha emanato apposite "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 381/1991", nelle quali, riguardo alle modalità di affidamento in convenzione, precisa che "in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di legge regionale), l'ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove <u>l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti.</u> In tali casi, nella lettera d'invito, l'ente specifica gli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula della convenzione ed i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche presentate da parte delle cooperative. Dal tenore letterale del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 381/1991 e dal rinvio ivi contenuto alle soglie comunitarie, emerge che l'ambito della deroga al Codice dei contratti è limitato alle sole procedure di aggiudicazione. E' quindi applicabile la disciplina dettata dal Codice dei contratti e dal Regolamento attuativo sia per quanto attiene ai requisiti di partecipazione ed alle specifiche tecniche sia per l'esecuzione delle prestazioni, nonchè riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità."

Con l'occasione si ricorda inoltre che gli appalti relativi ai servizi elencati

nell'Allegato II B del Codice "restano soggetti, oltre che all'art. 20, anche alla norma di chiusura contenuta nell'art. 27 del Dlgs n. 163/2006 in base al quale l'affidamento di contratti pubblici, sottratti in tutto o in parte all'applicazione del codice, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza proporzionalità" (Deliberazione AVCP n. 4/2010)

2. Riguardo alla questione sollevata nel secondo quesito, relativa al requisito di territorialità, l'Autorità di Vigilanza nella Determinazione n. 3/2012 sopra richiamata ha anche chiarito che "in caso di importi inferiori alle soglie comunitarie, eventuali limitazioni territoriali – che configurassero il possesso della sede legale nel territorio comunale come condizione ostativa all'accesso al confronto concorrenziale – possono porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione e con la normativa comunitaria, come già rilevato dall'Autorità ( si veda ad esempio, la deliberazione n. 45/2010 e, con specifico riferimento agli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie, il comunicato del Presidente dell'Autorità del 20 ottobre 2010 "Bandi di gara e limitazioni di carattere territoriale")". L'Autorità di Vigilanza ha poi recentemente ribadito questo principio nella Deliberazione n. 108 Adunanza del 19 dicembre 2012 nella quale ha affermato che "la preferenza nelle procedure di aggiudicazione di servizi socio-assistenziali di operatori già radicati nel territorio in cui insiste l'appalto e la fissazione di criteri di valutazione delle offerte concernenti la pregressa esperienza nel territorio di riferimento costituiscono limitazioni territoriali non conformi ai principi di concorrenza, non discriminazione ed imparzialità <u>dell'azione amministrativa</u>"

Quindi, da quanto sopra riportato emerge che l'affidamento diretto di servizi come specificati nel quesito ad un unico soggetto sulla base del requisito di territorialità non appare conforme alla disciplina degli affidamenti di cui al Codice, ed in particolare ai principi che devono comunque caratterizzare anche gli affidamenti alle cooperative sociali. Pertanto, in base alle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza, Codesta stazione appaltante per affidamenti

di contratti inferiori alla soglia comunitaria dovrà provvedere alla scelta del contraente mediante "l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato" fra gli operatori economici interessati iscritti nell'albo regionale di cui all'art. 3 della LR n. 87/1997.

In merito alle modalità di espletamento della procedura si segnala inoltre, a titolo esemplificativo, la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 353 del 07/05/2012 "Linee guida per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B in applicazione del Protocollo d'intesa di cui alla DGRT n. 204/2010", che sebbene indirizzata alle Aziende Sanitarie e agli ESTAV, prevede l'avviso di manifestazione d'interesse per la scelta degli operatori economici da invitare e l'invito di almeno 5 soggetti se l'importo complessivo del contratto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 28, comma 1, lett. b del Codice dei Contratti.

Per quanto concerne, infine, l'ipotesi di affidare i contratti relativi alle tre diverse tipologie di servizi, stipulando tre diverse convenzioni - ciascuna per ogni servizio - con lo stesso operatore economico, si ricorda in primo luogo l'obbligo di rispettare l'art. 29 "Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici" del Codice, ed in particolare il comma 4 secondo cui "nessun progetto d'opera, né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato". In secondo luogo, nel caso specifico si rileva che l'importo complessivo presunto dell'appalto - risultante dalla sommatoria degli importi dei contratti relativi delle tre diverse tipologie di servizio - supera la soglia comunitaria, e pertanto per l'individuazione di un unico operatore economico è necessario l'esperimento di una procedura di gara ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 52 e 69 dello stesso Codice.

Data di invio della risposta scritta ...24/01/2013



Direzione Generale Organizzazione e Risorse

Settore Contratti

## **QUESITO**Afidamento servizi di progettazione

Data invio 04/03/2013

Soggetto richiedente:

Ente di appartenenza: Azienda USL

Settore/Ufficio: Gestione Amministrativa Area Tecnica

Sede: Tel.;

Indirizzo e-mail:

Oggetto:

X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 38;

Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art.....;

Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;

T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art.....;

.....

<u>Appalti:</u> <u>Concessioni:</u> <u>Fase temporale:</u>

Lavori Lavori Antecedente il bando o la lettera di

X Servizi Servizi Invito

Forniture Altro Svolgimento gara

Misti Controlli in gara Controlli post gara

<u>Importo:</u> Stipula del contratto X Sotto soglia Esecuzione del contratto

comunitaria | Collaudo

X Sopra soglia Eventuale pre-contenzioso

comunitaria Altro...... Altro.....

Contratti:

X Settori ordinari <u>Tematiche specifiche</u>:

Settori speciali RUP

Esclusi SOA DURC

Procedura di Con bando DUVRI Senza bando Offorta aconomica

<u>affidamento:</u> Senza bando | Offerta economicamente più

Aperta Cottimo fiduc. vantaggiosa

Ristretta Amm.<sup>ne</sup> diretta
Negoziata
Dialogo competitivo
Accordo quadro
Project financing
Mercato elettronico
Asta elettronica

Amm.<sup>ne</sup> diretta
Composizione commissione
aggiudicatrice
Accesso ai documenti di gara
Incentivo progettazione
Tracciabilità
Moralità professionale del
subappaltatore

#### Quesito\*:

Buongiorno, avremmo la necessità di avere una risposta al seguente quesito. Questa stazione appaltante deve procedere all'affidamento a professionisti esterni di tutte e tre le fasi di progettazione di un determinato lavoro.

I corrispettivi stimati per l'incarico sono i seguenti: 50.000 euro per la progettazione preliminare, 120.000 euro per quella definitiva, 110.000 euro per quella esecutiva.

Poiché attualmente la nostra disponibilità economica è in grado di **sostenere unicamente i costi della progettazione preliminare**, si chiede quale delle due opzioni di seguito riportate sia preferibile:

- a) affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, tramite procedura negoziata senza bando, rinviando l'affidamento degli ulteriori livelli di progettazione a data successiva allo stanziamento dei fondi necessari.
  - Si chiede se la stazione appaltante possa con questa procedura incorrere nella violazione del divieto di frazionamento artificioso e se chi ha svolto l'incarico per la progettazione preliminare possa partecipare successivamente alla gara per la progettazione definitiva.
- b) predisposizione di un bando di gara sopra soglia europea avente ad oggetto i tre livelli di progettazione, prevedendo però nel bando che le fasi di progettazione successive alla preliminare sono eventuali e subordinate a successivo atto di conferimento di incarico. L'intenzione del r.u.p. sarebbe infatti di individuare il professionista a seguito di procedura aperta, fargli svolgere l'incarico relativo alla progettazione preliminare e, una volta reperite le risorse per l'espletamento delle ulteriori fasi di progettazione, procedere con un affidamento diretto allo stesso professionista.

Si coglie inoltre l'occasione per avere chiarimenti in merito alla necessità o meno di avere la copertura finanziaria dell'intera opera (progettazione + esecuzione lavori) all'atto dell'indizione della gara per l'affidamento della progettazione

Ringraziando, si porgono cordiali saluti.

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda "Quesito"
per ogni singola tematica.
<u>Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito</u> :
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana
Data di ricezione della richiesta scritta
<u>Annotazioni</u>

## RISPOSTA al quesito

#### Premesso

che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei seguenti termini:

Relativamente alle problematiche sottoposte ed in base a quanto da voi indicato, ai fini dell'inquadramento giuridico delle stesse preliminarmente si ricorda che i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria devono essere inseriti nella programmazione dei beni e servizi di cui all'articolo 271 del Regolamento DPR 207/2010 e dell'articolo 29 della legge regionale n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", mentre le opere pubbliche d'importo superiore a 100 mila euro devono essere inserite nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori da eseguire nell'anno stesso, come previsto dall'art. 128 comma 1 del Codice dei contratti. A tale scopo, in base al comma 6 dello stesso articolo l'inclusione nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro alla previa approvazione del relativo studio di fattibilità, mentre i lavori di importo superiore a 1.000.000

euro previa approvazione della progettazione preliminare.

Come rilevato da una parte della dottrina (Caringella-Protto 2011), la programmazione risponde all'esigenza di "individuare le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate in base alle disponibilità finanziarie, e secondo un ordine di priorità che si basa sulla valutazione dei costi e dei benefici". Attraverso la programmazione infatti, le amministrazioni aggiudicatrici, accertate le risorse finanziarie di cui dispongono (certezza delle risorse), individuano le opere ed i lavori necessari alle proprie esigenze (valutazione della rispondenza all'interesse pubblico perseguito dall'Ente) ed indicano quelli da eseguire in un triennio (certezza dei tempi di esecuzione), "in conformità ad una visione organica ed unitaria degli interventi e secondo un ordine di priorità nella realizzazione".

Inoltre, per quanto riguarda specificamente i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si richiama il comma 1, dell'articolo 92, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui "Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno".

La norma sopra richiamata, che stabilizza la necessità – inderogabile – della copertura finanziaria, richiama un elemento fondamentale della serietà del vincolo negoziale, ovvero la correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, esprimendo un obbligo di evidenziare l'effettività dei mezzi a disposizione dell'ente per fronteggiare la spesa, avuto riguardo ai principi di equilibrio del bilancio e di buon andamento dell'azione amministrativa, pregiudicato da un'obbligazione priva della certezza della controprestazione

pecuniaria, a fronte della produzione di un servizio o la prestazione di un'opera professionale. (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561).

Ciò premesso, per quanto concerne le soluzioni da voi prospettate, si rileva che nella prima soluzione indicata l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 91 comma 2 del Codice, rinviando l'affidamento degli ulteriori livelli di progettazione a data successiva allo *stanziamento* dei fondi necessari, oltre a violare il buon andamento dell'azione amministrativa ed i principi di programmazione di cui all'articolo 128, incorre nella violazione divieto di frazionamento artificioso degli appalti di cui al combinato disposto dell'art. 29 comma 4 del Codice e dell'art. 262 comma 4 del Regolamento DPR n. 207/2010, e pertanto non sembra conforme alle disposizioni in materia di appalti pubblici. Il presente rilievo vale a meno che non sussistano ragioni di natura tecnica tali da legittimare invece il percorso da voi prospettato.

Per quanto attiene invece alla possibilità che l'operatore economico che ha svolto la progettazione preliminare, nelle ipotesi consentite dal Codice, possa partecipare, successivamente, alla gara per l'affidamento degli altri due livelli di progettazione (definitiva ed esecutiva), la giurisprudenza amministrativa si è espressa costantemente in senso affermativo, come evidenziato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nel parere di precontenzioso n. 137 del 20/072011.

Per quanto riguarda la seconda soluzione proposta, si ritiene che l'affidamento di tutti e tre i livelli di progettazione, mediante un'unica procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria, ad un unico operatore economico risulta sicuramente coerente con la normativa codicistica ed in quanto tale preferibile, considerando anche che in tal modo viene effettuata un'unica procedura di gara diretta ad individuare un unico soggetto. Infatti in base all'art. 91 comma 4 le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto e nel caso di appalto integrato possono essere anche affidate all'operatore economico che esegue l'opera (art. 53).

In ogni caso si evidenzia che le risorse finanziarie devono essere certe e quindi già previste nel bilancio (e, nel caso di appalto integrato, nell'elenco annuale delle opere pubbliche) anche se non immediatamente disponibili per l'intera somma.

Per concludere, riguardo alle problematiche oggetto del quesito si richiamano per completezza i seguenti aspetti:

- 1) la certezza del finanziamento e la disponibilità delle risorse, in coerenza con le previsioni di competenza e di cassa del bilancio annuale della vigente annualità. Infatti – si ripete - le risorse finanziarie devono essere certe anche se non immediatamente disponibili per l'intero ammontare e, mentre la mancanza di risorse – come carenza di finanziamento - preclude l'indizione della gara e dei successivi affidamenti, la diversa tempistica per la relativa disponibilità può consentire l'indizione della gara per l'importo totale in attesa della somma complessiva. Anche gli atti di programmazione e la determina a contrarre devono indicare le fonti di finanziamento dell'appalto e la tempistica della disponibilità di tali finanziamenti da parte della stazione appaltante. Quindi, da questo punto di vista si può procedere all'indizione della gara per la totalità dell'importo per un unico operatore economico, indicando però nel bando di gara la specifica opzione del contratto immediato per le attività coperte dalle risorse attualmente disponibili, e di contratto differito per le ulteriori attività quando saranno disponibili le altre risorse previste nel bilancio (di competenza);
- 2) il divieto degli affidamenti improduttivi: ovvero il divieto di affidamenti che non siano finalizzati alla realizzazione di lavori ricompresi nell'ambito della programmazione triennale, onde evitare un'inutile spendita delle risorse pubbliche, presupposto di responsabilità amministrativa e contabile;
- 3) la nullità dell'atto deliberativo e della successiva convenzione in carenza dell'indicazione della relativa copertura finanziaria. Come ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1056 del 20.02.2013, "l'indirizzo maggioritario della Cassazione civile (cfr. ad esempio: SS.UU. n. 12195/2005 cit.; Sez. II 03 dicembre 1994 n. 10393) ha, dunque, costantemente

concluso, in tali evenienze, per la nullità dell'atto deliberativo con cui un ente locale, nell'esercizio della facoltà prevista dal R.D. n. 383 del 1934, art. 285, comma 2, affidi ad un professionista privato l'incarico della progettazione di un'opera pubblica, in carenza dell'indicazione della relativa copertura finanziaria prescritta dall'art. 284, comma 1, del medesimo decreto ed in conseguenza della successiva convenzione tra l'ente e il professionista con il quale il rapporto è costituito. In tali casi si è, infatti, ritenuto che il contratto sia oggettivamente carente di uno dei suoi elementi essenziali".

Riguardo all'ultimo quesito sottoposto, infine, si ritiene che le argomentazioni sopra richiamate forniscano sufficienti indicazioni al riguardo. Premessa la distinzione tra servizi di progettazione ed esecuzione delle opere ai fini dell'indizione della gara (o per gli uni o per le altre) è necessaria la copertura finanziaria anche se non la disponibilità dell'intera somma. Infatti la copertura finanziaria significa più di disponibilità di bilancio o capienza del capitolo, in quanto significa le possibilità di adempiere le obbligazioni dell'ente con regolarità perché esiste una costante di flussi finanziari di entrata che consentono – al di là di mere oscillazioni di cassa – appunto che l'ente adempia regolarmente alle proprie obbligazioni.

In ogni caso si richiama la Deliberazione n. 28 del 09/05/2006, legge 109/94 Articoli 14, 16 - Codici 14.1, 16.1, dell'AVCP, secondo cui "l'inserimento dell'opera nel programma triennale e l'approvazione di questo da parte del Consiglio comunale esprime, in prima istanza, la volontà dell'organo di indirizzo politico dell'ente sulla realizzazione dell'opera ed è necessario per l'avvio dei successivi adempimenti procedurali da parte della Giunta comunale e dei dirigenti, tra cui quelli che comportano impegno di spesa (come l'affidamento della progettazione); l'inclusione nell'elenco annuale, dal canto suo, certifica la compatibilità dell'intervento con il bilancio previsionale dell'Ente, di cui lo stesso elenco costituisce un allegato".

Data di invio della risposta scritta ...18/03/2013



Direzione Generale Organizzazione e Risorse

Settore Contratti

#### **QUESITO**

## Affidamento Servizi d'ingegneria d'importo superiore a 100 mila euro

Data invio 04.02.2013

Oggetto:

Project financing

Asta elettronica

Mercato elettronico

Soggetto richiedente Ente di appartenenza COMUNE DI Settore/Ufficio LAVORI PUBBLICI Sede Tel . Fax Indirizzo e-mail

c. 11, DPR 207/2010 art. 252,261,267; Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art.....; Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici; T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art.....; ...... Appalti: Concessioni: Fase temporale: Lavori Antecedente il bando o la lettera di invito Lavori X Servizi Servizi Svolgimento gara Forniture Controlli in gara Altro Controlli post gara Misti Stipula del contratto Esecuzione del contratto Importo: x Sotto soglia comunitaria Collaudo Eventuale pre-contenzioso Sopra soglia comunitaria x Altro: indagine di mercato Contratti: X Settori ordinari Settori speciali Tematiche specifiche: Esclusi **RUP** SOA Procedura di affidamento: **DURC Aperta DUVRI** Con bando Ristretta Offerta economicamente più vantaggiosa Senza bando Negoziata Composizione commissione aggiudicatrice x Cottimo fiduc. Dialogo competitivo Accesso ai documenti di gara Amm.ne diretta Accordo quadro Incentivo progettazione

Tracciabilità

Altro......

X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 90, 91, 125

## **Quesito\***:

Questo Comune intende procedere ad effettuare delle verifiche di
vulnerabilità sismica su edifici di proprietà comunale ed all'affidamento
dell'incarico a professionisti del settore (servizi attinenti all'ingegneria).
Ritenendo che detti servizi siano riconducibili genericamente all'ultimo
capoverso del c. 2 dell'art. 252 del Regolamento e che l' importo stimato
totale dell'incarico sia superiore a 100.000 euro ma inferiore alla soglia
comunitaria di euro 200.000, (in ottemperanza all'art. 29 c. 4 del D. Igs.
163/2006) volevamo sapere se è possibile effettuare una manifestazione di
interesse/indagine di mercato per acquisizione di curricula e successivamente
affidare l'incarico suddiviso in singoli lotti, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del
Codice, in applicazione a quanto previsto dal c. 3 dell'art. 261 del
Regolamento.
* In caso di quesito articolato su niù tematiche, riempire una scheda "Quesito"

\* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda "Quesito" per ogni singola tematica.

<u>Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito</u> :	
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana	
Data di ricezione della richiesta scritta	
<u>Annotazioni</u>	

## **RISPOSTA al quesito**

#### Premesso

che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei seguenti termini:

Relativamente al quesito posto e in base a quanto da voi indicato, si rileva che i servizi tecnici per la verifica della vulnerabilità sismica di edifici di proprietà comunale in oggetto non possono essere affidati con la procedura di cottimo fiduciario prevista dall'art. 125 comma 11 del Codice in quanto - come indicato nel quesito – l'importo dei suddetti servizi risulta superiore a 100.000 euro e, come si ricava dall'articolo 91 comma 1 del Codice dei Contratti, per l'affidamento degli incarichi di tale importo si applicano le procedure di aperte o ristrette.

Occorre ricordare che i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ancorché costituenti un servizio ed essere inseriti tra le fattispecie di spese affidabili in economia, godono di una disciplina primaria e secondaria che si pone in un rapporto di specialità rispetto a quella relativa alla disciplina generale per i servizi e forniture.

Infatti la relativa disciplina risulta dalle disposizioni di cui al Capo IV "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", Sez. I, ovvero dagli articoli 90 e segg. del Codice dei Contratti e dalle disposizioni di cui alla Parte III del Regolamento ed in particolare dalle disposizioni di cui agli articoli 252 e segg.

Dalle disposizioni sopra richiamate si ricava che per l'affidamento dei servizi tecnici d'importo pari o superiore a 100 mila euro si "applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del Codice [..]", ovvero procedure aperte o ristrette (l'art. 91 comma 1 del Codice).

Pertanto, per gli affidamenti di importo superiore a 100.00 euro, eventuali manifestazioni di interesse o indagini di mercato non risultano compatibili con le suddette procedure di affidamento ordinarie in quanto la finalità di tali modalità (di pubblicità) risulta assorbita dalla pubblicazione del bando di gara.

Le suddette modalità, infatti, attengono alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione (e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) d'importo inferiore a 100 mila euro e superiore a 40 mila, che in base all'articolo 91 comma 2 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del RUP, ai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) mediante procedura negoziata senza previo bando di gara, ex art. 57 comma 6, con invito di almeno cinque soggetti e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Si ricorda infatti che il comma 5 dell'art. 44, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha abrogato l'articolo 12, legge 11 novembre 2011 n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" che modificando l'art. 91 comma 1 del Codice aveva innalzato da 100 mila euro all'importo corrispondente alle soglie comunitarie il limite entro il quale era consentita la procedura negoziata.

Per completezza, per gli affidamenti di importo fino a 40.000 euro, si ricorda che l'Autorità di Vigilanza nel Parere del 16/11/2011 avente ad oggetto "Modifiche introdotte dall'art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, in riferimento all'effettiva elevazione della soglia, di cui all'art. 125,comma 11del Dlgs 163/2006" ha interpretato la modifica legislativa nel senso di consentire la possibilità della stazione appaltante di includere i servizi tecnici nel provvedimento che individua le spese da effettuare in economia ai sensi dell'art. 125 comma 10, ma precisando che tale possibilità rimane tuttavia circoscritta esclusivamente in relazione all'istituto dell'affidamento diretto per importi inferiori a 40 mila euro.

Infine per quanto concerne gli altri aspetti sollevati, e specificamente riguardo alla possibilità di suddividere l'incarico in singoli lotti, si evidenzia che la stessa L. n. 180/2011, all'art. 13 comma 2 lettera a) richiama l'obbligo del rispetto di

quanto disposto dall'art. 29 del Codice dei contratti.

Pertanto evidenziata l'inderogabilità del rispetto del divieto di frazionamento artificioso di cui all'art. 29 comma 4 del Codice, si concorda con l'indirizzo espresso nell'autorevole commento (Roberto Mangani, Appalti e Contratti n. 45/2011) secondo il quale "la suddivisione in lotti può avvenire purché ciascun lotto abbia una sua <u>autonomia funzionale</u>, nel senso che offre di per sé delle utilità singolarmente apprezzabili. La suddivisione non può invece considerarsi legittima quando il lotto sia parte di un'opera o di una prestazione che può venire in rilievo solo nella sua unitarietà complessiva e che quindi non può essere scissa in più parti autonome. In questo secondo caso ci si troverebbe di fronte a una tipica ipotesi di frazionamento artificioso, in cui la suddivisione non si può ritenere consentita in quanto operata in funzione di elusione della normativa sugli appalti."

E' comunque rimessa alla stazione appaltante la valutazione della legittimità di una eventuale articolazione in lotti, in rapporto alla convenienza anche economica di un affidamento unitario dei servizi tecnici in oggetto che può consentire di ottenere condizioni più vantaggiose.

Per le problematiche in esame si rinvia, per concludere, alla Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 "Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012.

Data di invio della risposta scritta 07/02/2013



Direzione Generale Organizzazione e Risorse

Settore Contratti

#### **QUESITO**

## Affidamento servizi postali

Data invio: 28/07/2013

Soggetto richiedente Ente di appartenenza Unione regionale consorzi di bonifica Settore/Ufficio coordinatore Sede Tel Fax Indirizzo e-mail

Oggetto: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art 125; 211; Appalti: Fase temporale: Antecedente il bando o la lettera di Servizi Forniture invito **Importo:** Sopra soglia comunitaria Tematiche specifiche: applicabilità norme del codice dei Contratti: Settori speciali contratti pubblici per affidamento servizi postali. Procedura di affidamento: \_\_\_\_\_\_ Cottimo fiduc. Negoziata

#### Quesito\*:

In riferimento alla L.R. 79/2012 di riforma in materia di consorzi di bonifica, i 6 commissari ex art. 33, nominati con DPGRT 59/2013 per l'espletamento delle operazioni di elezione degli organi dei nuovi consorzi di bonifica istituiti dalla legge, vorrebbero avvalersi di Urbat – unione regionale dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazione (ANBI) per l'affidamento del servizio di stampa e postalizzazione di una comunicazione agli aventi diritto al voto.

Urbat è un'associazione non riconosciuta costituita secondo lo statuto di ANBI, persona giuridica pubblica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica. In questo caso Urbat opererebbe per conto dei commissari di cui sopra, con fondi dei vecchi consorzi di bonifica e delle unioni dei comuni con funzioni di bonifica.

Il quesito riguarda le modalità di affidamento del servizio. Dato che il numero dei destinatari della comunicazione si aggira sul milione e dato che da contatti informali con Poste Italiane il costo del servizio dovrebbe essere di circa €195.000 per la postalizzazione e €75.000 per la stampa, imbustamento, e altri servizi accessori; dato inoltre che i destinatari sono sparsi sull'intero territorio nazionale senza la possibilità di escludere particolari aree o centri minori, si chiede:

- se il servizio postale con vincolo di consegna sull'intero territorio nazionale debba essere oggetto di procedure di evidenza pubblica o se al contrario possa essere affidato direttamente a Poste Italiane;
- se i servizi di stampa e altro possano essere considerati accessori al servizio postale di cui sopra.

<u>Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito</u> :			

<sup>\*</sup> In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda "Quesito" per ogni singola tematica.

#### Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta
<u>Annotazioni</u>

## RISPOSTA al quesito

#### **Premesso**

che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei seguenti termini:

Relativamente ai quesiti posti ed in base di quanto da voi rappresentato, in rapporto alle varie problematiche sollevate si rileva quanto segue.

Per quanto concerne il primo quesito posto, a tale riguardo si ricorda che le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, n. 97/67/ CE, 10 giugno 2002, n. 2002/39/CE, e 20/02/2008, n. 6, n. 08/6/CE, attuate dal D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, e successive modifiche, da ultimo con il d. lgs. 31 marzo 2011 n. 58, hanno imposto regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, nonchè la graduale apertura alla concorrenza nel settore riducendo contemporaneamente l'area di monopolio riservata a Poste italiane S.p.A., a cui è affidato il servizio postale universale¹. Infatti, come previsto dal decreto legislativo del 22 luglio 1999 n. 261, modificato dal D.Lgs 31 marzo 2011, n. 58² ed in particolare dall'art. 23 comma 2, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si vedano il Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 07 aprile 2000 con cui si conferma la concessione del servizio postale universale a Poste Italiane S.p.a. e il Decreto 01 ottobre 2008 del Ministro dello Sviluppo economico con cui sono state approvate le condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale da parte di Poste italiane S.p.a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D.Lgs 31 marzo 2011, n. 58 concernente "Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riquarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità"

decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.

Le prestazioni relative al servizio postale che non rientrano nel servizio universale, invece, possono essere svolte da tutti gli operatori economici rientranti nell'art. 34 del Codice dei Contratti pubblici, compresa quindi Poste Italiane s.p.a.

Tra questi rientrano senz'altro gli invii di posta massiva, definiti si sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera u-ter del D lgs 261/1999, come "invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi"<sup>3</sup>, e soggetti ad autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico (art. 6 D.lgs. n. 261/1999).

Come precisato con il D.M. 12.05.2006 all'articolo 3, è il fornitore del servizio postale universale che individua le condizioni tecniche del servizio di invii di corrispondenza massiva.

Quindi dalle norme sopra richiamate si delinea un mercato concorrenziale per gli operatori economici per quanto concerne gli invii postali che non rientrano nei servizi postali universali (oggetto della concessione a Poste italiane Spa), mediante l'utilizzo dell'infrastruttura di Poste italiane per il recapito della corrispondenza. A tale riguardo si segnala la sentenza del TAR Lazio Roma sez. I, del 25 giugno 2012 n. 5769, secondo cui gli invii di corrispondenza massiva sono lasciati alla libera concorrenza, mentre al "fornitore del servizio universale, e dunque a Poste italiane, sono affidati in via esclusiva i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo

Il DM 12 maggio 2006 "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e l'estero" così definisce gli invii di corrispondenza massiva: "1. Sono «invii di corrispondenza massiva» gli invii di corrispondenza non raccomandata e non rientranti nell'ambito di applicazione della deliberazione del Ministero delle comunicazioni 22 novembre 2001, consegnati in grandi quantità al fornitore del servizio postale universale presso i punti di accesso individuati dallo stesso fornitore.

<sup>2.</sup> Sono «invii omologati di corrispondenza massiva» gli invii di corrispondenza di cui al comma precedente che abbiano superato la procedura di omologazione di cui alle condizioni tecniche attuative previste all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente decreto.

<sup>3.</sup> Per la spedizione nel territorio nazionale di quantitativi prestabiliti di invii non omologati di corrispondenza massiva si applicano le tariffe e i prezzi differenziati in relazione al peso unitario, al formato e all'area di destinazione, secondo quanto specificato nell'allegato 1, tabella a).

<sup>4.</sup> Alle spedizioni di invii omologati di corrispondenza massiva si applicano le tariffe e i prezzi differenziati in relazione al peso unitario degli invii, al formato e all'area di destinazione riportate in allegato 1, tabella b)".

posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982 ed i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del Dlgs n. 285/1992".

Ciò posto, per le problematiche in oggetto risulta determinante definire prioritariamente le caratteristiche e le modalità dell'invio della comunicazione per la convocazione delle elezioni per il rinnovo degli amministratori dei consorzi; conseguentemente si potrà optare per la procedura di gara se il servizio individuato non rientra nel servizio universale, procedura per la quale si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 206 e 211 del Codice dei Contratti. Invece, qualora le suddette attività rientrino tra i servizi di posta universale (ad es.: invio comunicazioni per raccomandata), in questo caso occorre avvalersi di Poste Italiane spa, rimanendo tale ipotesi al di fuori dell'applicazione del Codice dei contratti.

Per quanto riguarda il secondo quesito posto, infine, dalle disposizioni vigenti non sembra possibile una qualificazione del servizio di stampa come "accessorio", sia al servizio di posta universale, sia all'invio di corrispondenza massiva. Si tratta di prestazioni diverse che possono essere richieste in via autonoma al mercato, con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici e tenuto dell'importo del servizio, ed è pertanto rimesso alla stazione appaltante la valutazione relativa alla gestione autonoma del suddetto servizio oppure se aggiungerlo come ulteriore servizio al servizio postale (universale o no).

A tale riguardo si rinvia all'articolo 3 del d. lgs n. 261/1999, modificato dal d.lgs n. 58/2011, ed in particolare al comma 2, che per il servizio postale universale precisa quanto segue:

- "2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
- a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
- b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
- c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati. Per il servizio di posta massiva, il D. M. 12 maggio 2006 precisa che "sono

«invii di corrispondenza massiva» gli invii di corrispondenza non raccomandata e non rientranti nell'ambito di applicazione della deliberazione del Ministero delle comunicazioni 22 novembre 2001, consegnati in grandi quantità al fornitore del servizio postale universale presso i punti di accesso individuati dallo stesso fornitore".

Data di invio della risposta scritta 02/09/2013



Direzione Generale Organizzazione e Risorse

Settore Contratti

## **QUESITO**

## Autonoma procedura per acquisto carburanti

Data invio 25/01/2013		
Soggetto richiedente Ente di appartenenzaComune di Settore/UfficioUfficio Gare Sede TelFax Indirizzo e-mail		
Oggetto: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art; Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art; Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici; T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art;L. 163/2010 Tracciabilità - CIG		
Appalti:	Concessioni:	Fase temporale:
Lavori	Lavori	Antecedente il bando o la lettera di invito
Servizi	Servizi	Svolgimento gara
Forniture	Altro	Controlli in gara
Misti		Controlli post gara
		Stipula del contratto
Importo:		Esecuzione del contratto
Sotto soglia comunitaria		Collaudo
Sopra soglia comunitaria		Eventuale pre-contenzioso
		Altro
<u>Contratti:</u>		
Settori ordinari		
Settori speciali		<u>Tematiche specifiche</u> :
Esclusi		RUP
		SOA
<u>Procedura di affidamento:</u>		DURC
Aperta	Con bando	DUVRI
Ristretta	Senza bando	Offerta economicamente più vantaggiosa
Negoziata	Cottimo fiduc.	Composizione commissione aggiudicatrice
Dialogo competitivo	Amm. <sup>ne</sup> diretta	Accesso ai documenti di gara
Accordo quadro	Allini ulletta	Incentivo progettazione
Project financing		Tracciabilità
Mercato elettronico		Altro
Asta elettronica		

#### Quesito\*:

Buongiorno, dobbiamo procedere all'acquisto di carburante mediante fuel card per il funzionamento dei mezzi comunali, per un importo presunto inferiore a 200.000,00 euro.Nell'attuale convenzione Consip "Carburanti rete – fuel card 5" lotto 4 (Toscana) le stazioni di rifornimento della compagnia aggiudicataria sono distanti ben oltre 5 Km dalla casa comunale, rendendo pertanto non economico l'approvvigionamento.

Dovendo pertanto procedere ad autonoma procedura di gara, in considerazione dei vincoli all'acquisto di cui all'art. 1 comma 7 del DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012, sembrerebbe obbligatorio ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica. Dato l'importo e per la necessità che i punti di rifornimento debbano essere situati ad una distanza non superiore a 5 Km. potremmo procedere ad una acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario? Come dobbiamo quindi comportarci?

\* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda "Quesito"

per ogni singola tematica.

<u>Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:</u>	
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana	
Data di ricezione della richiesta scritta	
Annotazioni	

## RISPOSTA al quesito

#### Premesso

che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei seguenti termini:

Relativamente ai quesiti posti ed in base a quanto da voi rappresentato, in primo luogo si prende atto che Codesta stazione appaltante nell'esercizio dell'autonomia ritiene di poter attivare un'autonoma procedura di scelta del contraente. In secondo luogo, si evidenzia che in base alla norma di cui all'articolo 1 comma 7 del DL n. 95/20112, convertito con modificazioni dalla L n.135/2012, tutti i soggetti elencati nello stesso comma 7 sono tenuti:

- 1) ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o accordi-quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali;
- 2) ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip oppure dalle stesse centrali di committenza regionali.

La possibilità di un autonomo e legittimo affidamento consegue ad una procedura ad evidenza pubblica ed all'individuazione di corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizioni da Consip, con sottoposizione del contratto a clausola risolutiva.

Nel successivo comma 8 dello stesso articolo è prevista la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione delle suddette disposizioni, nonché la qualifica di illecito disciplinare dei relativi comportamenti e la responsabilità amministrativa per i dipendenti pubblici.

Per quanto concerne in particolare la questione interpretativa della norma oggetto del quesito, occorre chiarire se le procedure di cui all'articolo 125 comma 11 del Codice dei contratti rientrino in una procedura ad evidenza pubblica in quanto nell'art. 1 comma 7, primo periodo, del DL n. 95/2012 si fa espresso riferimento al bando di gara.

A tale riguardo, nell'evidenziare che l'interpretazione di norme di legge statale compete propriamente al legislatore nazionale, tuttavia dal tenore della disposizione in esame si può desumere che il suddetto riferimento sia diretto a tutte le procedure di tipo concorrenziale, nelle quali sia comunque garantita l'evidenza pubblica dell'affidamento come rispetto dei principi di cui all'articolo 2 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici ed in particolare del principio di pubblicità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Da questo punto di vista vi potrebbe rientrare l'affidamento con cottimo fiduciario, mentre ne resterebbe escluso l'affidamento diretto. Altri commentatori, invece, propendono per un'interpretazione letterale della norma, ritenendo invece vincolante il riferimento al bando di gara e agli affidamenti di cui all'articolo 54 del Codice.

Pertanto, in assenza di un'interpretazione autentica della disposizione in esame, è sostanzialmente rimessa alla valutazione della scrivente stazione appaltante la scelta della procedura di affidamento da seguire, nel rispetto della finalità della stessa disposizione di cui all'articolo 1 comma 7 della L.135/2012, ovvero il conseguimento di risparmi sugli acquisti di beni e servizi. Da questo punto di vista potrà essere determinante il conseguimento di prezzi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni Consip, come anche la rilevanza per il mercato interno dell'affidamento, in base alle circostanze specifiche del caso concreto.

Data di invio della risposta scritta ...29/01/2013



#### Direzione Generale Organizzazione e Risorse

#### **Settore Contratti**

## **QUESITO**

## Certificazioni EN ISO e requisiti di qualificazione

Data invio 23/04/2013 Soggetto richiedente Ente di appartenenzaComune di Settore/UfficioUfficio Gare Sede TelFax Indirizzo e-mail		
Oggetto: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art;		
Legge Regionale n. 38 del 1		
Schede Osservatorio dei Col	•	
T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/20 L. 163/2010 Tracciabilità -		
Appalti:	Concessioni:	Fase temporale:
Lavori	Lavori	Antecedente il bando o la lettera di invito
Servizi	Servizi	Svolgimento gara
Forniture	Altro	Controlli in gara
Misti		Controlli post gara
		Stipula del contratto
Importo:		Esecuzione del contratto
Sotto soglia comunitaria		Collaudo
Sopra soglia comunitaria		Eventuale pre-contenzioso Altro
Contratti:		
Settori ordinari		
Settori speciali		<u>Tematiche specifiche</u> :
Esclusi		RUP
		SOA
Procedura di affidamento:		DURC
Aperta	Con bando	DUVRI
Ristretta Negoziata	Senza bando	Offerta economicamente più vantaggiosa Composizione commissione aggiudicatrice
Dialogo competitivo	Cottimo fiduc.	Accesso ai documenti di gara
Accordo quadro	Amm.ne diretta	Incentivo progettazione
Project financing		Tracciabilità
Mercato elettronico		Altro
Asta elettronica		

<u>Quesito*</u> :
Buongiorno,
dobbiamo procedere alla pubblicazione della gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, importo superiore alla soglia comunitaria.
La domanda riguarda le <u>certificazioni ISO</u> . Volevamo richiedere nel bando il possesso delle seguenti certificazioni UNI EN ISO 9001:2000 - UNI EN ISO 14001e/o registrazione EMAS - UNI EN ISO 22000.
Abbiamo facoltà di richiederle? Le prime due sono assimilabili a requisito soggettivo, nel bando devono quindi inserirsi nei requisiti generali? Come si configura invece la UNI EN ISO 22000?
In caso di ATI come devono essere possedute dai componenti il
raggruppamento? Infine, come si applica la disposizione dell'art. 43 del D.Lgs. 163/2006 che permette "altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità" in luogo della certificazione? E' possibile anche nel nostro caso? Grazie
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda "Quesito" per ogni singola
tematica.
Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana
Data di ricezione della richiesta scritta
<u>Annotazioni</u>

## **RISPOSTA al quesito**

#### **Premesso**

che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei seguenti termini:

Relativamente ai quesiti posti e per quanto da voi rappresentato, occorre preliminarmente riportare alcune considerazioni relative alle certificazioni di qualità.

Posto che la certificazione di qualità è la dichiarazione di un ente terzo, cioè un ente non legato al fornitore o all'acquirente, attestante che il sistema qualità dell'azienda fornitrice è conforme ad una certa normativa, è opportuno ricordare che sotto il profilo formale la Direttiva 18/2004 disciplina la certificazione in esame all'art. 49, Norme di garanzia della qualità, quindi in una norma distinta rispetto agli artt. 45, Situazione personale del candidato o dell'offerente, 47, Capacità economica e finanziaria, 48, Capacità tecniche e professionali. Sotto il profilo sostanziale si osserva che l'art. 49 della citata Direttiva individua esattamente il contenuto della certificazione in esame, precisando che quest'ultima attesta "l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità".

Il Codice dei contratti pubblici ha puntualmente recepito la disciplina in argomento all'art. 43, disponendo che: "qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione". E', evidente, quindi, che anche sul piano del diritto positivo nazionale la certificazione di qualità conosce una disciplina apposita, distinta da quella dettata dagli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006.

Come precisato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nel Parere n. 80 del 5 maggio 2011, la certificazione in esame, testimonia, quindi, il mero rispetto da parte dell'imprenditore della specifica normativa in

## materia di qualità.

Le norme a cui fa riferimento la predetta disposizione sono quelle identificate a livello europeo con l'acronimo ISO 9001, le quali definiscono i principi che l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, ma non disciplinano il modo in cui l'imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. Va, quindi, sgombrato il campo da un possibile equivoco: la certificazione di qualità non copre il prodotto realizzato o il servizio/la lavorazione resi, ma testimonia semplicemente che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi.

Ne deriva allora che <u>la certificazione di qualità è un requisito soggettivo</u>, in quanto attiene ad uno specifico "status" dell'imprenditore: l'aver ottemperato a determinate disposizioni normative, preordinate a garantire alla stazione appaltante che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità.

La suddetta indicazione è affermata dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria, che infatti qualifica la certificazione in esame come requisito soggettivo preordinato a garantire all'amministrazione appaltante la qualità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute (Cons. di Stato, Sez. V, n. 4668 del 25.7.2006, Cons. Stato, 18.10.2001 n. 5517, Tar Sardegna, Sez. I, 27.3.2007 n. 556, TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 923 del 6.2.2007) e precisa "obiettivo, per essere effettivamente perseguito, richiede che tale necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l'impresa appaltatrice" (Tar Sardegna, Sez. I, 6.4.2010 n. 665). Tanto e' vero che, ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, il giudice ha ritenuto sufficiente per il concorrente produrre la certificazione di qualità della propria controllante, solo nell'ipotesi in cui nella suddetta certificazione sia previsto espressamente che la stessa copra tutte le società controllate (TAR Veneto, Sez. I, 1.10.2010 n. 5257).

In estrema sintesi, si ricorda che la **UNI EN ISO 9001:2000** è lo standard di riferimento internazionalmente riconosciuto che definisce i requisiti dei

sistemi di qualità, e le aziende che hanno tali requisiti vengono certificate da organismi di certificazione accreditati. Scopo primario dell'ISO 9001 è il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, permettendo all'azienda certificata di assicurare ai propri clienti il mantenimento e il miglioramento nel tempo della qualità dei propri beni e servizi. E' facilmente integrabile con altri sistemi di gestione, quali BS OHSAS 18001 (salute e sicurezza sul lavoro), ISO 14001 (gestione ambientale) e ISO 27001 (sicurezza delle informazioni). La UNI EN ISO 14001 identifica uno standard di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione e fa parte della serie ISO 14000, mentre ISO 22000:2005 è uno standard applicato su base volontaria dagli operatori del settore alimentare.<sup>4</sup>. Sebbene non sia obbligatorio, questo standard si pone come punto di riferimento per gli operatori per l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Come ben evidenziato dal Consiglio di Stato Sez. V nella sentenza n. 03752 del 26 giugno 2012, "la certificazione del sistema di qualità aziendale attesta la presenza nell'azienda di caratteristiche organizzative e di modalità operative predeterminate dalle norme UNI EN ISO 9000"; in definitiva si tratta di "caratteristiche generali che prescindono dalle dimensioni e dal settore di attività dell'azienda. Esse codificano gli standard industriali e commerciali, le regole organizzative e i principi vigenti nei Paesi industrializzati che un'azienda efficiente deve seguire per i suoi processi produttivi, ma non attengono alle modalità con le quali si fabbricano specifici prodotti o si rendono individuati servizi. Ed è per queste ragioni che la certificazione di qualità attiene agli aspetti gestionali dell'impresa, intesa nel suo complesso, e non ai prodotti da essa realizzati ovvero alle attività ed ai processi produttivi per cui sia specificamente abilitata". (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010 n. 6530; Sez. VI, 21.4.2010, n. 2222; Sez. VI, 27 ottobre 2003, n. 6619; Sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5800)".

Quindi, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V 24 marzo 2011 n. 1773,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> È stato pubblicato dall'Ente di Normazione Internazionale <u>ISO</u> nel settembre <u>2005</u>, al fine di armonizzare gli standard (nazionali e internazionali) preesistenti in materia di <u>sicurezza alimentare</u>, ed è allineato con i precedenti <u>ISO 9000</u> e <u>ISO 14000</u>.

mentre l'attestazione di qualificazione attiene e garantisce il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, la certificazione di qualità aziendale, attiene alla garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell'intero rapporto contrattuale e vale a distinguere l'azienda dai propri competitors acquisendo un biglietto da visita tanto prestigioso quanto facoltativo. Infatti riguardo alle Certificazioni in ambito Ambientale (ISO 14001 ed EMAS) al momento non sussistono obblighi di conseguimento in nessun settore di attività economica.

Ciò posto, riguardo al primo quesito si evidenzia che dal punto di vista dei contratti pubblici le suddette certificazioni possono concorrere alla dimostrazione della qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all'articolo 40 e dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti, non rilevando in alcun caso come requisiti generali di cui all'articolo 38.

Quindi è rimessa alla valutazione della stazione appaltanti la necessità o meno di richiedere tali certificazioni, in quanto la scelta dei requisiti di qualificazione determina una restrizione più o meno ampia tra gli operatori economici ed in definitiva del mercato, incidendo sul profilo della concorrenza. Tali richieste dovranno pertanto essere supportate da ragioni tecniche specifiche, risultanti dalla motivazione della delibera a contrarre.

Come più volte affermato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, ed in particolare nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, "i requisiti speciali - e, cioè, le caratteristiche di professionalità necessarie per contrarre con la pubblica amministrazione in relazione ad un determinato affidamento - costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 2 del Codice. Di conseguenza, la carenza dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel bando di gara si traduce necessariamente nell'esclusione dalla gara. Le stazioni appaltanti, anche nel mutato quadro normativo, fatto salvo quanto più oltre precisato in relazione agli appalti di lavori pubblici, individuano quali requisiti speciali di partecipazione devono possedere i candidati o i concorrenti, tenendo conto della natura del contratto

ed in modo proporzionato al valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza. Si rammenta, inoltre, che, secondo consolidati principi comunitari e giurisprudenziali, in linea generale, i requisiti di partecipazione devono rimanere distinti dai criteri di aggiudicazione, pena la violazione del principio di parità di trattamento, fatto salvo quanto specificato nel paragrafo 4.4 della determinazione dell'Autorità n. 7 del 24 novembre 2011 (Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture)". Si richiama anche quanto precisato dal Consiglio di Stato Sez. V nella sentenza del 28.12.2011 n. 6928, secondo cui "la discrezionalità amministrativa esistente nel richiedere requisiti ai concorrenti nelle pubbliche gare non può giungere ad esigere requisiti palesemente non connessi con l'oggetto della gara stessa. Perciò le stazioni appaltanti non possono allargare a dismisura la richiesta di requisiti, limitando oltre ragione la platea dei concorrenti e distorcendo così il principio di concorrenza. Se infatti il buon andamento degli uffici pubblici richiede che la P.A. determini requisiti anche stringenti per affidare servizi di indubbia delicatezza come quello in questione, esso però non permette una compressione di quei limiti alla concorrenza, la quale di per sé è già una garanzia nelle procedure selettive fondate sull'offerta economicamente più vantaggiosa."

Si riportano di seguito due guesiti inoltrati al Servizio Contratti pubblici del Ministero Infrastrutture.

1) QUESITO del 26/10/08: Questo Comando intende affidare il servizio di bouvette/bar ubicato all'interno della struttura mediante una concessione della durata di sei anni. Si chiede se è legittimo prevedere, tra gli altri, il requisito del possesso OBBLIGATORIO delle certificazioni ISO 9001:2000 -ISO 1400:2004 - UNI 10854:1999 per essere ammessi a concorrere alla indagine di mercato.

RISPOSTA del 23/01/09: La risposta è affermativa, ove ciò sia reputato dalla amministrazione aggiudicatrice come proporzionato rispetto all'oggetto della concessione; in tal caso trova applicazione l'art. 43 del Codice dei contratti pubblici. (fonte: Ministero Infrastrutture)

Data di invio della risposta scritta ...16/5/2013



Direzione Generale Organizzazione e Risorse

Settore Contratti

# **QUESITO**

## Controllo recquisiti su Banca dati AVCP

Data invio 13/11/2013

Soggetto richiedente Ente di appartenenza Società pubblica Settore/Ufficio Sede LOC. Tel Fax Indirizzo e-mail

## Oggetto:

• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), artt. 6-bis e 48;

• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici.

Appalti:	Fase temporale:
Forniture	Controlli in gara - requisiti generali
Misti	
	<u>Tematiche specifiche</u> :
Importo:	- DURC;
Sopra soglia	- Certificato del Casellario Giudiziale;
comunitaria	- Certificazione dell'inesistenza di
	procedimenti per l'applicazione delle
Contratti:	misure di prevenzione al competente
Settori ordinari	tribunale e, nel caso di Società,
	certificazione delle sanzioni
<u>Procedura di</u>	amministrative dipendenti da reato;
affidamento:	- Certificato fallimentare;
Aperta	- Certificato della C.C.I.A.A.;
	- Certificato dei carichi pendenti
	all'Agenzia delle Entrate.

### Quesito\*:

In qualità di stazione appaltante, per un appalto integrato di fornitura per la realizzazione di un laboratorio per la geotermia, siamo in fase di comprova dei requisiti generali ai sensi dell'art. 48 comma 2 del codice.

Come Stazione appaltante dobbiamo procedere a richiedere di ufficio, i seguenti certificati relativi all'aggiudicatario provvisorio ed al secondo graduato:

- DURC;
- Certificato del Casellario Giudiziale;
- Certificazione dell'inesistenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione al competente tribunale e, nel caso di Società, certificazione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Certificato fallimentare;
- Certificato della C.C.I.A.A.;
- Certificato dei carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate.

L'Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) del codice al comma 1 recita: "Dal 1º gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice".

Ciò significa che bisogna richiedere i documenti di cui sopra obbligatoriamente all'osservatorio di cui Voi fate parte? E se si, come?

## Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

Abbiamo necessità di capire come e dove poter richiedere tali documenti a comprova dei requisiti generali.

<sup>\*</sup> In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda "Quesito" per ogni singola tematica.

### Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta
Annotazioni

# RISPOSTA al quesito

#### Premesso

che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei seguenti termini:

Relativamente al quesito posto e sulla base di quanto da voi rappresentato, occorre preliminarmente chiarire che l'articolo 48 del Codice dei Contratti pubblici riguarda il controllo dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed è effettuato prima dell'apertura delle offerte, mentre la verifica dei requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 38 (dello stesso Codice) è effettuato ai sensi dell'articolo 11 comma 8 del Codice dei contratti e dell'articolo 71 del DPR 445/2000, nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria.

Relativamente a quanto in particolare da voi richiesto, poi, si precisa che l'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, non ha competenze riguardo al sistema dell'AVCPass in quanto la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 6 bis comma 1 del Codice dei Contratti è istituita presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Roma, ed è pertanto l'Autorità di Vigilanza che gestisce la banca dati e le relative modalità di accesso.

L'articolo 6 bis richiamato, inoltre, al comma 2 specificatamente dispone che

"per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati"; inoltre al comma 3 si specifica che "le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti".

Sulla base di quanto previsto dal comma 2 citato, quindi, l'AVCP ha emanato la Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, recante "Attuazione dell'art. 6 bis del Dlgs n. 163/2006 introdotto dall'art. 20 comma 1 lettera a) legge n. 35 del 2012", nella quale sono esplicitati i dati contenuti dall'archivio informatico, le modalità di accesso e di consultazione tramite il sistema AVCPASS.

Per quanto concerne le modalità di funzionamento della banca dati, preme ancora evidenziare che nella relazione alla Deliberazione n. 111/2012, reperibile sul sito dell'AVCP, è chiaramente specificato che "AVCPASS consente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un'interfaccia web, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento. Secondo quanto disposto dagli art. 2 e 4 della Deliberazione, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, acquisito il CIG, specifica in AVCPASS i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche". La relazione inoltre chiarisce che la Deliberazione n. 111/2012 stabilisce i dati concernenti

la partecipazione alle gare in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Tale sistema per la verifica *on line* dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento è diretto a perseguire le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Tutto ciò premesso si rammenta che il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 30 ottobre 2013 recante "Chiarimenti sulle modifiche all'art. 6 bis del Dlgs n. 163/2006, introdotte dalla legge di conversione del DL n. 101/2013", al quale si rimanda per un eventuale approfondimento, ha specificato che "al fine di chiarire i termini di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici per le verifiche di cui all'art. 6 bis è stato approvato un emendamento (art. 2 commi 13 sexies e 13 septies) al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che prevede oltre alla soppressione dell'art. 49 ter del D.L. 69/2013, la modifica dell'art. 6 bis, comma 1, sostituendo le parole "acquisita presso" con le parole "acquisita esclusivamente attraverso". Pertanto dal combinato disposto tra il nuovo testo dell'art. 6 bis e la deliberazione n. 111/2012 dell'Autorità, a partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS."

Data di invio della risposta scritta ...19/11/2013



Direzione Generale Organizzazione e Risorse

Settore Contratti

## **QUESITO**

## Elenchi di professionisti

Data invio 16.09.2013

Soggetto richiedente

Ente di appartenenza: Azienda U.S.L

Settore/Ufficio S.C. Gestione Nuove Opere

Sede:

Tel Fax Indirizzo e-mail

Oggetto:

X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art.13, comma 2, lett.b), e art.91, comma 2, del D.Lgs.163/06 e art.267 del DPR 207/10;

Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art......; Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;

Con bando

X Senza bando

Cottimo fiduc.

Amm.ne diretta

T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art.....;

<u>Appalti:</u> <u>Concessioni:</u>

Lavori Lavori
X **Servizi** Servizi
Forniture Altro

Misti

Importo:
X Sotto soglia

comunitaria

Sopra soglia comunitaria

Contratti:

X Settori ordinari

Settori speciali

Esclusi

Procedura di affidamento:

Aperta
Ristretta
X Negoziat
Dialogo competitivo
Accordo quadro

Project financing Mercato elettronico Asta elettronica Fase temporale:

X Antecedente il bando o la lettera di

invito

Svolgimento gara
Controlli in gara
Controlli post gara
Stipula del contratto
Esecuzione del contratto

Collaudo

Eventuale pre-contenzioso

Altro.....

Tematiche specifiche:

RUP SOA DURC DUVRI

Offerta economicamente più vantaggiosa Composizione commissione aggiudicatrice

Accesso ai documenti di gara Incentivo progettazione

Tracciabilità

X Altro: pubblicità elenchi professionisti

art.267 DPR 207/10

## Quesito\*:

Stiamo provvedendo, ai sensi dell'art.267, comma 3, del DPR 207/10, alla costituzione di elenchi di soggetti da invitare a procedure negoziate per servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell'art.91, comma 2, del D.Lgs.163/06.

Abbiamo già effettuato l'esame delle istanze e approveremo gli elenchi tramite delibera del Direttore Generale. Nell'Ufficio vi è un disaccordo se rendere pubblici tali elenchi (allegandoli alla Delibera che verrà pubblicata sul nostro sito web e pubblicandoli sul nostro sito) oppure no.

Infatti da tali elenchi verranno presi gli aspiranti concorrenti per procedure negoziate ai sensi dell'art.91 del Codice.

Ai sensi dell'art.13. comma 2, lett. b), del D.Lgs.163/06 è reato penale rendere noto l'elenco dei concorrenti ed anche <u>l'elenco dei soggetti che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati</u> ad una procedura negoziata o altro tipo di gara informale.

Inoltre nel corso della procedura negoziata si spera di applicare il criterio dell'esclusione automatica delle offerte ex art.124, comma 8, del D.Lgs.163/06. Tale criterio è applicabile quando vi sono almeno dieci offerte ammesse, pertanto per poterlo applicarlo con sicurezza occorre invitare alla procedura negoziata almeno 20-30 aspiranti concorrenti e non il numero minimo di cinque ex art.91 del D.Lgs.163/06.

Quindi anche l'argomentazione che il numero degli iscritti agli elenchi è elevato per poter danneggiare la procedura risulta debole.

Riporto la denominazione degli elenchi ed il numero degli iscritti selezionati:

- a) Progettazione (comprese attività tecnico amministrative connesse): 66 iscritti;
- b) Direzione lavori / direzione operativa / ispettore di cantiere (comprese attività tecnico amministrative connesse): 65 iscritti;
- c) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (D.Lgs. 81/08) e Tutor di cantiere L.R.T. 38/08 e D.P.G.R. n.45/R del 7.08.2008: 46 iscritti;
- d) Collaudo Tecnico Amministrativo: 30 iscritti;
- e) Collaudo statico: 28 iscritti;
- f) Collaudo impianti: 10 iscritti;
- q) Altri servizi tecnici (a titolo esemplificativo: rilievi, estimo, pratiche

catastali, perizie acustiche, analisi di laboratorio, prove di calcolo, controlli, ecc.): 35 iscritti;

- h) Verifica e validazione progetti: 4 iscritti;
- i) Supporto al Responsabile unico del procedimento (servizi di cui alla Tabella B6 allegata al D.M.Giustizia del 4.04.2001 con esclusione dell'attività di verifica e validazione): 0 iscritti;
- I) Studio geologico: 1 iscritto;

Senza contare che nel caso di procedura relativa, ad esempio, in un elenco in cui ci sono iscritti di numero inferiore a cinque occorre avviare un'ulteriore procedura per raggiungere almeno il numero minimo di cinque. Tale procedura può essere solo la pubblicazione di un Avviso ai sensi dell'art.267, comma 7, del DPR 207/10. Per cui, in caso di pubblicazione degli elenchi, ci potremmo trovare in una situazione per cui in un elenco con soli quattro soggetti iscritti tutti questi saranno invitati alla procedura e di questi quattro tutti possono conoscere i nominativi perché gli elenchi sono stati pubblicati. Gli altri concorrenti (almeno uno) saranno individuati tramite un'Avviso ed il nominativo di tali/e concorrenti/e dovrà rimanere coperto fino all'apertura delle offerte ai sensi dell'art.13. Con evidente difformità di comportamento da parte della Stazione appaltante tra diversi concorrenti.

In definitiva è mio parere che pubblicando tali elenchi si correrebbe il rischio, ai sensi del comma 4 del citato art.13, di incorrere nell'applicazione dell'art.326 del codice penale o comunque di dare la possibilità agli aspiranti concorrenti di inquinare la correttezza della procedura.

D'altra parte c'è chi sostiene l'ipotesi opposta, cioè che la mancata pubblicazione degli elenchi andrebbe contro il principio di trasparenza. E comunque il numero di chi ha manifestato l'interesse, e poi iscritto negli elenchi, è tale che non si corre il rischio di applicazione dell'art.326 del codice penale e di inquinamento della gara.

<u>L</u>	<u> Ilteriori</u>	<u>ınformazıonı</u>	<u>o c</u>	<u>hıarıment</u>	<u>ti ineren</u>	ti il c	<u>juesit</u>	<u>o:</u>

<sup>\*</sup> In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda "Quesito" per ogni singola tematica.

#### Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data	di rice.	zione de	lla richie	esta scrit	ta	
Anno	tazioni					

# **RISPOSTA al quesito**

#### Premesso

che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei seguenti termini:

Relativamente al quesito posto ed in base a quanto da voi indicato, occorre prima di tutto rilevare la diversa *ratio* delle disposizioni richiamate.

Infatti l'articolo 13, inserito nella Parte I, Titolo I "Principi e disposizioni comuni" del Codice dei Contratti, contiene disposizioni di carattere generale per la disciplina del diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Nel primo comma è richiamato il paradigma generale della normativa sulla trasparenza amministrativa - la legge n. 241/1990 - per poi introdurre alcune previsioni speciali che si giustificano alla luce delle peculiari regole che governano il procedimento di evidenza pubblica e le esigenze sottese. Infatti è prevista una significativa casistica in cui il diritto di accesso è differito ex lege con riguardo agli atti interni della gara, e ciò al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa ed allo scopo di evitare, per quello che qui interessa, di alterare il corretto svolgimento della procedura ovvero accordi collusivi (lettere a e b del comma 2) che potrebbero essere favoriti dalla conoscenza dei partecipanti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nelle gare pubbliche, fatta eccezione per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, non sussistono - in linea generale - interessi pubblici che possano giustificare una limitazione del principio di trasparenza "sicchè il diritto all'informazione a fini difensivi e la concorrente istanza di assicurare il controllo democratico sui processi decisionali pubblici si dispiegano in maniera ampia cooperando sinergicamente alla costante implementazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa e, conseguentemente, alla scelta del miglior offerente" (caringella-protto 2011).

L'altra disposizione richiamata, l'articolo 267 del DPR n. 207/2010, invece costituisce una disposizione attuativa del codice e riguarda l'affidamento di una tipologia specifica di servizi, ovvero riguarda le modalità di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per importi inferiori a 100.000 euro. In particolare il comma 2 detta le disposizioni per l'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuando due modalità: la prima è rappresentata dagli elenchi di operatori economici, la seconda invece è costituita dall'effettuazione delle indagini di mercato. Anche per queste modalità di affidamento fiduciario valgono, quindi, giurisprudenza amministrativa, secondo i principi espressi dalla l'affidamento fiduciario deve avvenire previa adeguata pubblicità da garantire in forme idonee, onde assicurare il rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza dell'azione amministrativa anche alla luce dei principi del diritto comunitario (Tar Puglia 3 ottobre 2007 n. 2441). La trasparenza, secondo quanto puntualizzato dall'insegnamento della Corte di Giustizia della Comunità europea, si ricorda che "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti [...] alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7.12.2000, causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria). Al riguardo occorre richiamare il disposto di cui all'articolo 1 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33, che definisce la trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni", qualificando inoltre le disposizioni relative alla trasparenza e le disposizioni attuative come necessarie per definire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle P.A. Relativamente agli elenchi di operatori economici è utile richiamare le Data di invio della risposta scritta ......25/09/2013

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> relativa a "Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"



Direzione Generale Organizzazione e Risorse

Settore Contratti

## **QUESITO**

## Obbligo ricorso al Mepa per spese in economia

Data invio 15/01/2013

Soggetto richiedente Ente di appartenenza COMUNE di Settore/Ufficio LAVORI PUBBLICI Sede

Tel. Fax Indirizzo e-mail:

Oggetto: X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 121, 124, 125, e DPR 207/2010 Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art.....; Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici; T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art.....; ...... Concessioni: Fase temporale: Appalti: X Antecedente il bando o la lettera di invito Lavori Lavori Svolgimento gara

X Servizi Servizi Controlli in gara X Forniture Altro

Controlli post gara Misti Stipula del contratto

Importo: Esecuzione del contratto X Sotto soglia comunitaria Collaudo

Sopra soglia comunitaria Eventuale pre-contenzioso

Altro..... Contratti:

XSettori ordinari Settori speciali Tematiche specifiche:

**RUP** Esclusi

SOA Procedura di affidamento: **DURC Aperta DUVRI** 

Ristretta Offerta economicamente più vantaggiosa Con bando Negoziata \_\_\_\_\_ Composizione commissione aggiudicatrice Senza bando Dialogo competitivo

Accesso ai documenti di gara Cottimo fiduc.

Accordo quadro Incentivo progettazione Amm.ne diretta

Project financing Tracciabilità X Mercato elettronico Altro: MEPA Asta elettronica

### Quesito\*:

Si chiede se il ricorso al MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sia obbligatorio anche per le acquisizioni in economia o se esse debbano considerarsi escluse da detto obbligo.

L'art. 1, comma 450 della I. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del DL 52/2012, prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche ivi contemplate siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010.

La formulazione di tale comma non consente di stabilire con certezza in quale accezione il legislatore statale abbia inteso utilizzare la dicitura 'sotto soglia', ossia se riferendosi ai 'Contratti sotto soglia comunitaria' di cui alla parte II, Titolo II del Codice dei contratti (ricomprendente anche le acquisizioni in economia) o riferendosi alle sole 'Acquisizioni sotto soglia' disciplinate dal Titolo V, capo I del Regolamento sui contratti (con esclusione, quindi delle acquisizioni in economia).

Abbiamo trovato in rete alcuni pareri, che riportiamo:

Sulla De Agostini, 10/10/2012 a cura di Maria Grazia Vivarelli :

"L'art. 7, comma 2, del D.L. 07-05-2012, n. 52 stabilisce che: "... le altre amministrazioni pubbliche... per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328". Ciò posto, considerato che il Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05-10-2010, n. 207) distingue il sotto soglia comunitaria dalle procedure di affidamento in economia dedicando a quest'ultime apposito Capo (vedi Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia", Capo I "Acquisizioni sotto soglia" e Capo II "Acquisizione di servizi e forniture in economia"), si chiede se il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sia obbligatorio anche per le acquisizioni in economia o se debbano considerarsi escluse da detto obbligo valutata la loro trattazione separata rispetto al sotto soglia".

## Risposta:

L' art. 7, comma 2, del D.L. 07-05-2012, n. 52 convertito in L. 06-07-2012, n. 94 stabilisce che: " ... le altre amministrazioni pubbliche ... per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ". Ciò posto, considerato che il Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ( D.P.R. 05-10-2010, n. 207 ) distingue il sotto soglia comunitaria dalle procedure di affidamento in economia dedicando a quest'ultime apposito Capo (vedi Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia", Capo I "Acquisizioni sotto soglia" e Capo II "Acquisizione di servizi e forniture in economia"), il comune chiede se il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sia obbligatorio anche per le acquisizioni in economia o se debbano considerarsi escluse da detto obbligo valutata la loro trattazione separata rispetto al sotto soglia.

Il D.P.R. 05-10-2010, n. 207 distingue effettivamente i contratti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia da quelli in economia, nell'ambito del Titolo V (Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia), dedicando il Capo I (artt. 326 - 328) ai contratti sotto soglia e il Capo II (artt. 329- 338) ai contratti in economia.

Per i primi (sotto soglia) il ricorso al Mercato Elettronico, previsto dall' art. 328, D.P.R. 05-10-2010, n. 207 - che lo aveva previsto come strumento facoltativo - è oggi obbligatorio ai sensi del citato art. 7, comma 2, D.L. 07-05-2012, n. 52.

Per i secondi (in economia) trova applicazione l' art. 335 che sotto la rubrica "Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici" stabilisce che: "1. Ai sensi dell' articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all' articolo 328 ".

Non essendo stata disposta una specifica disciplina normativa derogatoria, deve ritenersi che il ricorso al Mercato Elettronico per gli acquisti in economia resti facoltativo.

PARERE ESPRESSO DAL SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Funzionario istruttore BARBARA ZANESSI

0432/555720

BARBARA.ZANESSI@REGIONE.FVG.IT

Data 01/10/2012

Estremi quesito

Anno 2012

Oggetto Utilizzo dello strumento del mercato elettronico.

Massima

L'art. 1, comma 450 della I. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del DL 52/2012, prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche ivi contemplate siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010. La formulazione di tale comma non consente di stabilire con certezza in quale accezione il legislatore statale abbia inteso utilizzare la dicitura 'sotto soglia', ossia se riferendosi ai 'Contratti sotto soglia comunitaria' di cui alla parte II, Titolo II del Codice dei contratti (ricomprendente anche le acquisizioni in economia) o riferendosi alle sole 'Acquisizioni sotto soglia' disciplinate dal Titolo V, capo I del Regolamento sui contratti (con esclusione, quindi delle acquisizioni in economia).

Testo completo del parere

Il Comune chiede di conoscere se, alla luce della recente evoluzione

#### normativa in materia:

- per gli enti locali sussiste l'obbligo di utilizzare lo strumento del mercato elettronico della PA (tramite Consip o altre centrali di committenza costituite) anche nell'ambito delle procedure in economia e, in caso affermativo, anche per acquisti il cui valore rientri nella soglia fissata dal regolamento comunale attuativo dell'articolo 125 del codice dei contratti per gli affidi diretti (attualmente pari ad € 40.000,00);

....

L'attuale disciplina per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria prevede che i comuni siano tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 (v. art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del DL 52/2012 ). Il mercato elettronico è disciplinato dall'art. 328 del DPR n. 207/2010 che ne individua tre tipi diversi: quello della medesima stazione appaltante, quello realizzato dal Ministero dell'Economia tramite il sistema 'Consip', quello realizzato dalle centrali di committenza di cui all'art. 33 del codice dei contratti pubblici (cfr. comma 3 bis).

Il comma 4 del predetto articolo 328 prevede, poi, che: 'Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:

- a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.'. Con particolare riferimento al quesito dell'Ente concernente le acquisizioni in economia, si osserva come l'art. 1, comma 450 cit., della L. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del DL 52/2012, facendo generico riferimento all'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sembri ricomprendere anche gli affidamenti in economia.

Detti affidamenti, infatti, nell'ambito del d.lgs. 163/2006 (Codice contratti), sono disciplinati dall'articolo 125, il quale è a sua volta inserito, nella parte II

del Codice, all'interno del Titolo II, rubricato 'Contratti sotto soglia comunitaria'.

L'interpretazione letterale della norma, pertanto, sembrerebbe contemplare anche gli affidamenti in economia tra quelli sotto soglia richiamati dal legislatore statale.

Si osserva, tuttavia, che il 'Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»', adottato con DPR 207/2010, disciplina le acquisizioni sotto soglia e quelle in economia in due capi distinti (rispettivamente capi I e II del Titolo V).

Questo rende non agevole comprendere in quale accezione il legislatore statale abbia inteso utilizzare la dicitura 'sotto soglia', ossia se riferendosi ai 'Contratti sotto soglia comunitaria' di cui alla parte II, Titolo II del Codice dei contratti (ricomprendente anche le acquisizioni in economia) o riferendosi alle sole 'Acquisizioni sotto soglia' disciplinate dal Titolo V, capo I del Regolamento sui contratti (con esclusione, quindi delle acquisizioni in economia).

In senso conforme alla seconda ipotesi interpretativa, si segnala l'orientamento dell'ANCI che nel parere 10 settembre 2012 afferma che 'per quanto concerne gli acquisti in economia, la PA possa mantenere e dettare una propria disciplina (diversa per tipologia di voce e per livello di spesa ammesso) nel rispetto delle disposizioni e dei principi contenuti nel codice stesso (art. 125 cit.)'.

Tale orientamento si basa su una interpretazione sistematica dell'art. 328 cit. e su una lettura degli atti dei lavori del Senato, in sede di conversione del DL 52/2012, che parrebbero circoscrivere l'obbligo di acquisto a mezzo di mercato elettronico solo agli acquisti sotto soglia effettuati in regime di 'appalto' in base agli articoli da 121 a 124 del Codice, con esclusione, perciò, degli acquisti eseguiti con il diverso regime 'in economia' i quali rimangono disciplinati dall'art. 125 del Codice (Capo II, rubricato 'Acquisizione di servizi e forniture in economia') e dal DPR n. 207/2010 (artt. 329 e ss.).

# **RISPOSTA al quesito**

#### Premesso

che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei seguenti termini:

Relativamente al quesito posto, preliminarmente si evidenzia che le problematiche sottoposte afferiscono all'interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del DL 52/2012 convertito con la L. 94/2012 e dall'articolo 1 comma 149 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013). In particolare la S.A. chiede se il ricorso al MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sia obbligatorio anche per le acquisizioni in economia o se esse debbano considerarsi escluse da detto obbligo.

A tale riguardo, in base alla normativa sopra richiamata si osserva come l'art. 1, comma 450 richiamato della L. 296/2006, facendo generico riferimento all'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ricomprenda tra questi sicuramente anche gli affidamenti in

economia.

Come si ricava dall'esame delle disposizioni che ne dettano la relativa disciplina, detti affidamenti, infatti, nell'ambito del Codice contratti sono disciplinati dall'articolo 125, norma questa che risulta inserita nella parte II del Codice, all'interno del Titolo II, rubricato "Contratti sotto soglia comunitaria". Inoltre, nel Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al DPR 207/2010, come stabilito all'articolo 328 comma 4 lettera b), le acquisizioni in economia sono ricomprese per richiamo espresso tra gli acquisti di beni e servizi sotto soglia da effettuarsi avvalendosi del mercato elettronico.

Quindi, come si ricava dall'esegesi delle norme di riferimento, anche gli affidamenti in economia rientrano a pieno titolo tra gli acquisti sotto soglia a cui si riferisce il legislatore statale per l'obbligo di ricorrere al Mepa.

Le posizioni da voi riportate, inoltre, al di là della ricostruzione più o meno ardita dell'interpretazione giuridica ivi espressa rimasta peraltro isolata, tuttavia non sembrano comunque fornire soluzioni certe per gli affidamenti in esame, lasciando alle stazioni appaltati la responsabilità della scelta più idonea al riguardo e prefigurando - comunque - come facoltativo il ricorso al MePa. Si tratta infatti di pareri e di orientamenti, come quello espresso da Anci, che sicuramente non costituiscono una garanzia di legittimità, che solo le disposizioni normative (o un'interpretazione autentica) possono offrire con ragionevole certezza.

Con l'occasione si ricorda, inoltre, che le disposizioni di cui all'art. 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con L. 6 luglio 2012 n. 94, sono dirette a garantire la razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi mediante la centralizzazione degli acquisiti, obiettivo questo perseguito dal legislatore nazionale a partire dalla legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria per 2000), articolo 26 comma 3, e devono essere inquadrate nel più ampio contesto della politica di revisione della spesa pubblica (spending review) attuata dal Governo con la decretazione d'urgenza sopra richiamata, diretta a conseguire un incisivo taglio dei costi derivanti dalle acquisizioni parcellizzate

delle singole stazioni appaltanti, mediante la razionalizzazione dei bisogni e la standardizzazione dei relativi prezzi.

Infine preme evidenziare che ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012 n. 135, concernente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" è prevista la sanzione della nullità del contratto consequente alla "violazione degli obblighi approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisti messi a disposizione da Consip s.p.a." Pertanto, al fine di ottemperare alla suddetta disposizione, occorre fare ricorso al Mepa per gli acquisti per importi inferiori a 200.00 euro in quanto tale ricorso è formalizzato come obbligo per tutte le "restanti" amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Dlgs 165/2001 (ovvero le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -ARAN- e le Agenzie di cui al d.lgs 300/1999).

In base alle disposizioni sopra richiamate, quindi, non sembra potersi desumere deroghe né per importi né per tipologia di spesa.

Data di invio della risposta scritta ...22/01/2013



Direzione Generale Organizzazione e Risorse

Settore Contratti

## **QUESITO**

# Parametri Prezzo Qualità, altri mercati elettronici ed obbligo ricorso a START

01/07/2013 Data invio Soggetto richiedente Ente di appartenenza COMUNE DI Settore/Ufficio TECNICO Sede

Tel Fax Indirizzo e-mail:

Oggetto:

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art.....;

Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art.....;

Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;

T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art.....;

X art. 1, comma 450 L. 296/2006

Appalti: Concessioni: Fase temporale:

Lavori Antecedente il bando o la lettera di invito Lavori

X Servizi Servizi X Svolgimento gara X Forniture Altro Controlli in gara

Controlli post gara Misti Stipula del contratto

Esecuzione del contratto Importo:

X Sotto soglia comunitaria Collaudo

Sopra soglia comunitaria Eventuale pre-contenzioso Altro......

Contratti:

XSettori ordinari

Settori speciali Tematiche specifiche: Esclusi **RUP** 

SOA Procedura di affidamento: **DURC** Aperta **DUVRI** 

Con bando Offerta economicamente più vantaggiosa Ristretta Senza bando Composizione commissione aggiudicatrice X Negoziata 🗆

X Cottimo fiduc. Dialogo competitivo Accesso ai documenti di gara Amm.ne diretta

Accordo quadro Incentivo progettazione Project financing Tracciabilità

Mercato elettronico X Altro MERCATO ELETTRONICO

Asta elettronica

## Quesito\*:

Con riferimento al comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006, come novellato dall'art. 1, comma 149 della L. 228/2012, che testualmente recita:

"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30/03/2011, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure",

siamo a chiedere le seguenti delucidazioni:

- 1. L'inciso "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo" impone il rispetto dei parametri prezzo-qualità della Convenzioni Consip o regionali, qualora attive, anche nel caso di ricorso al mercato elettronico e ai sistemi telematici? Esistono Convenzioni regionali?
- 2. Posto che le diverse tipologie di mercato elettronico definite dall'art. 328 del DPR 207/2010 sono il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante, il MEPA e il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art 33 del Codice, chiediamo se è attivo il mercato elettronico della centrale di committenza regionale, al quale potersi rivolgere in caso di non costituzione di un mercato elettronico proprio e di assenza di un prodotto nel MEPA.
- 3. Visto che la novella della legge di stabilità ha introdotto la possibilità alternativa di ricorrere "al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento" chiediamo se questo è rappresentato da START e se vi è l'obbligo di utilizzarlo, prima di ricorrere ai tradizionali strumenti di acquisto, nel caso di non costituzione di un mercato elettronico proprio, di assenza di un prodotto nel MEPA e, qualora attivo, nel mercato elettronico della centrale di committenza regionale.

<u>Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:</u>	
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana	
Data di ricezione della richiesta scritta	
Annotazioni	

<sup>\*</sup> In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda "Quesito" per ogni singola tematica.

# **RISPOSTA al quesito**

#### Premesso

che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei sequenti termini:

In riferimento ai quesiti posti e relativamente a quanto da voi rappresentato, si precisa quanto segue:

1) L'inciso "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo" impone il rispetto dei parametri prezzo-qualità della Convenzioni Consip o regionali, qualora attive, anche nel caso di ricorso al mercato elettronico e ai sistemi telematici? Esistono Convenzioni regionali?

In merito al quesito posto si evidenzia che l'art. 1 comma 449 della L. n. 296/2006 stabilisce innanzitutto il principio generale che tutte le amministrazioni pubbliche devono acquisire beni e servizi a costi standard in un'ottica di razionalizzazione dei bisogni e di risparmio di risorse.

Questo principio generale è stato poi ripreso ed ampliato dalla disciplina inerente la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi (cd "spending review"), finalizzata alla standardizzazione dei costi di approvvigionamento e, più in generale, alla razionalizzazione e riduzione della spesa delle Pubbliche Amministrazioni mediante il ricorso al mercato elettronico. Ciò si desume dal combinato disposto dell'art. 7 comma 2 del DL. n. 52/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 e dell'art. 1 comma 1 del DL. n. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135.

Infatti, l'articolo 7 comma 2 del DL 52/2012 stabilisce che le "altre" amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero agli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, ovvero - per effetto dell'art. 1 comma 450 della L. n . 296/2006, come da ultimo novellato dall'art 1 comma 149 della L. n. 228/2012 - "al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure". Successivamente, l'art. 1 della L.135/2012 ha sancito la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, oltre alla rilevanza della stessa violazione ai fini disciplinari e di responsabilità amministrativa. Sotto quest'ultimo aspetto la Corte dei Conti sezione regionale per le Marche con deliberazione n. 169 del 29/11/2012, ha chiarito espressamente come il Me.PA "sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa." La stessa deliberazione ha inoltre evidenziato che "lo stesso Me.PA, diversamente dal sistema delle Convenzioni Consip, si atteggia come un mercato aperto cui è possibile l'adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o quelle asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul Me.PA, ovvero un bene/servizio conforme alle esigenze funzionali della amministrazione procedente".

Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario la disciplina relativa alla cosiddetta "spending review" individua la possibilità che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere alle convenzioni CONSIP "ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti".

In conclusione dal combinato disposto normativo sopra richiamato dell'art. 7 comma 2 del DL n. 52/2012 e dell'art. 1, comma 1, del DL n. 95/2012 per l'acquisito di forniture e servizi emergono le seguenti indicazioni:

 per acquisti sotto soglia comunitaria (200 mila euro) è stabilito l'obbligo di ricorrere al MEPA istituito da Consip, o agli altri mercati elettronici istituiti ex art. 328 del Regolamento, o di ricorrere al sistema telematico regionale messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; - per acquisti pari o superiori alla soglia comunitaria si evince l'obbligo di ricorrere prioritariamente a Convenzioni/accordi quadro e solo in caso in cui non siano attivi oppure in caso di assenza, per la prestazione richiesta è possibile avviare autonome procedure di gara, utilizzando obbligatoriamente come riferimento i parametri prezzo-qualità di cui l'art. 1 comma 449 secondo capoverso della L. n. 296/2006.

Il riferimento ai parametri prezzo/qualità opera quindi per le procedure autonome avviate dalle stazioni appaltanti <u>sopra soglia comunitaria</u>, e le amministrazioni sono tenute a rilevare nei bandi Consip i dati di riferimento per beni o servizi comparabili mediante un'operazione di benchmark con le specifiche tecniche individuate come rispondenti alle proprie esigenze, con riferimento sia al prezzo (ad esempio, la base d'asta e gli eventuali prezzi unitari) sia alla qualità (ad esempio, i parametri di resa di un determinato prodotto). I parametri devono poi essere utilizzati nelle gare effettuate dal l'amministrazione, che non potrà derogare ai dati Consip, in quanto scaturenti da economie di scala grazie alle quantità oggetto della convenzione.

Per importi inferiori alla soglia comunitaria vige l'obbligo di ricorso al Mepa di Consip e agli altri mercati di acquisto o mediante i sistemi telematici imposto dall'art. 7 comma 2 del DL n. 52/2012. Pertanto i suddetti parametri prezzo/qualità devono essere utilizzati a fini istruttori per la determinazione della prestazione anche sui mercati elettronici e nei sistemi telematici di acquisto e devono, inoltre, costituire un riferimento nel caso si determinino i presupposti per avviare procedure autonome di affidamento, adeguatamente motivate.

Per quanto concerne l'esistenza di convenzioni regionali, si fa presente che per gli appalti di forniture e servizi di interesse generale per le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 42 della LR n. 38/2007 la Regione Toscana può assumere le funzioni di centrale di committenza di cui all'art. 33 del Dlgs n. 163/2006 e dell'art. 1 comma 455 della L n. 296/2006. Le amministrazioni interessate rientranti nell'ambito di applicazione soggettivo (art. 2) della LR n. 38/2007, possono verificare la presenza di contratti di interesse generale ai quali eventualmente aderire all'indirizzo:

https://start.e.toscana.it/regione-toscana/pleiade/?pagina=ne\_registrazione

2) Posto che le diverse tipologie di mercato elettronico definite dall'art. 328 del DPR 207/2010 sono il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante,

il MEPA e il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art 33 del Codice, chiediamo se è attivo il mercato elettronico della centrale di committenza regionale, al quale potersi rivolgere in caso di non costituzione di un mercato elettronico proprio e di assenza di un prodotto nel MEPA.

Il mercato elettronico della Toscana (MET) previsto dall'art. 49 della LR n. 38/2007 e disciplinato dal Capo II del Regolamento attuativo di cui al DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/R, non è stato ancora realizzato, stante il mercato di Consip e la relativa implementazione attuale delle categorie e prodotti che coprono la quasi totalità delle voci di spesa delle amministrazioni.

3) Visto che la novella della legge di stabilità ha introdotto la possibilità alternativa di ricorrere "al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento" chiediamo se questo è rappresentato da START e se vi è l'obbligo di utilizzarlo, prima di ricorrere ai tradizionali strumenti di acquisto, nel caso di non costituzione di un mercato elettronico proprio, di assenza di un prodotto nel MEPA e, qualora attivo, nel mercato elettronico della centrale di committenza regionale.

La legge di stabilità per l'anno 2013 (L. n. 228/2012), apportando modifiche all'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 ha equiparato il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di riferimento regionale agli altri strumenti di acquisizione in modalità elettronica, MEPA di Consip e altri Mercati elettronici al fine di conseguire il rispetto dell'obbligo di cui al combinato disposto dell'art. 7 comma 2 del DL n. 52/2012 e dell'art. 1, comma 1, del DL n. 95/2012. Per la Toscana il sistema telematico messo a disposizione è S.T.A.R.T., di cui all'art. 47 della LR n. 38/2007 e al Capo I, Titolo II, del Regolamento n. 79/R sopra citato, che pertanto si configura a pieno titolo come sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, a cui quindi occorre fare ricorso ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'articolo 1 comma 450 secondo capoverso della L. n. 296/2006 sopra esaminata, in alternativa al ricorso al Mepa di Consip. In caso di assenza del prodotto nel Mepa, poi, il sistema START costituisce lo strumento per ottemperare all'obbligo derivante dalla

normativa nazionale sopra richiamato e per svolgere quindi legittimamente la propria procedura di gara.

Infine, riguardo al vostro riferimento ai "tradizionali strumenti di acquisto", si fa presente che nell'attuale quadro normativo come sopra indicato le modalità ordinarie per l'affidamento di forniture e servizi sono rappresentate dagli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip (Mepa e convenzioni) oppure dall'affidamento mediante sistema telematico della centrale regionale di riferimento.

Data di invio della risposta scritta ...08/07/2013